



**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Seconda sezione CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **1300/2012** promossa da:

**MARCELLA ALESSI** (C.F. LSSMCL40C71G999K), con il patrocinio dell'avv. LAU JOACHIM, elettivamente domiciliato in VIA DELLE FARINE 2 50122 FIRENZE presso il difensore avv. LAU JOACHIM

**GUALTIERO ALESSI** (C.F. LSSGTR36S21G999Z), con il patrocinio dell'avv. LAU JOACHIM, elettivamente domiciliato in VIA DELLE FARINE 2 50122 FIRENZE presso il difensore avv. LAU JOACHIM

**LUIGI BELLINI** (C.F. BLLLGU49P29H109D), con il patrocinio dell'avv. LAU JOACHIM, elettivamente domiciliato in VIA DELLE FARINE 2 50122 FIRENZE presso il difensore avv. LAU JOACHIM

ATTORE

contro

**REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA** con il patrocinio dell'avv. Augusto DOSSENA elettivamente domiciliato in VIA BOLOGNESE 55 50139 FIRENZE presso il difensore avv. DOSSENA AUGUSTO

CONVENUTO

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** (C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE presso la sede

INTERVENUTO

Il Giudice dott. Luca Minniti,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.3.2015  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

- letto il ricorso per riassunzione e visto il proprio decreto di fissazione di udienza a seguito della restituzione degli atti da parte della Corte Costituzionale che ha deciso con sentenza 238/2014 la questione sollevata in questo procedimento con ordinanza 21.1.2014,
- richiamato il contenuto della sentenza 238/2014 emessa dalla Corte Costituzionale nell'ambito dell'incidente di costituzionalità sollevato nel presente giudizio,
- considerato che all'udienza del 19 marzo 2015, presenti i difensori di tutte le parti e di persona i signori Marcella e Gualtiero Alessi e Luigi Bellini, la Repubblica Federale di Germania ha : 1) confermato le proprie conclusioni anche sulle questioni preliminari, 2) dichiarato che non depositerà ulteriori atti richiamando il contenuto della " Nota Verbale 2/15 " che produce in giudizio e che dichiara di aver trasmesso al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana nella quale, dopo aver richiamato il contenuto della sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 3 febbraio



2012 e ritenuto che "la sentenza della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana non può cambiare nulla di quanto stabilito dalla Corte internazionale di giustizia in merito al contenuto e alla portata dell'immunità giurisdizionale di cui gode la Repubblica Federale di Germania dinanzi ai Tribunali italiani " si evidenzia che la "ripresa o prosecuzione di procedimenti basati su violazioni del diritto internazionale umanitario da parte del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale rappresenterebbe una nuova violazione dell'immunità giurisdizionale di cui gode la Repubblica Federale di Germania " ,

- ritenuta formalmente impregiudicata, allo stato degli atti, la questione della sussistenza della giurisdizione italiana sulla quale è intervenuta con chiarezza la sentenza della Corte Costituzionale italiana con pronuncia univoca di accoglimento ( con riferimento a due delle tre fonti della stessa norma che avrebbero imposto al giudice di negare la giurisdizione dello Stato italiano) e interpretativa di rigetto in ordine alla terza fonte ( della stessa norma ), nella quale la consuetudine internazionale avente ad oggetto l'immunità per crimini contro l'umanità è stata ritenuta non recepibile nell'ordinamento interno perché in contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione e perciò ininfluenza sul presente giudizio che ha ad oggetto la domanda proposta dalla signora **MARCELLA ALESSI** , dal signor **GUALTIERO ALESSI** e dal signor **LUIGI BELLINI** di risarcimento dei danni patiti dal signor Luigi Capissi ( di cui gli attori sono legittimi eredi) nel corso della seconda guerra mondiale per essere stato questi catturato sul territorio italiano da forze militari tedesche l'8 settembre 1943 e, deportato in Germania per essere adibito al lavoro forzato, ucciso in uno dei 21 lager di Kahla-Thuringa in Germania dove, secondo la Croce Rossa Internazionale, veniva sepolto in una fossa comune con sei mila prigionieri, ridotti in schiavitù.
- rilevato che tale orientamento sulla giurisdizione è stato pienamente confermato anche dalla successiva ordinanza della Corte Costituzionale n.30/2015 con declaratoria di inammissibilità conseguente alla sentenza 238/2014,
- visti gli art. 185 e 185 bis c.p.c. e ritenuti gli stessi applicabili anche al contenzioso in punto di giurisdizione oltre che al merito della lite, con facoltà del giudice di convocare le parti ai sensi dell'art. 117 c.p.c. e, nell'ambito dei poteri conferiti dall'art. 175 c.p.c. ,
- considerato che la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia ( sentenza 3 febbraio 2012 Germania c. Italia con l'intervento della Grecia ) invocata dalla RFG a sostegno della eccezione di difetto di giurisdizione, al paragrafo 99 si esprime con queste parole "The Court considers that it is a matter of surprise – and regret – that Germany decided to deny compensation to a group of victims on the ground that they had been entitled to a status which, at the relevant time, Germany had refused to recognize, particularly since those victims had thereby been denied the legal protection to which that status entitled them" . Ed ancora , al paragrafo 104 della citata sentenza , la CIG prosegue affermando " It considers however that the claims arising from the treatment of the Italian military internees referred to in paragraph 99, together with other claims of Italian nationals which have allegedly not been settled – and which formed the basis for the Italian proceedings – could be the subject of further negotiation involving the two States concerned, with a view to resolving the issue" ;
- ritenuto che il conflitto oggetto del procedimento in esame implichi il rischio per lo Stato italiano di commettere un illecito internazionale ( per violazione della norma consuetudinaria la cui persistenza è stata confermata dalla Corte dell'Aja ) e che tale possibilità merita di esser considerata nel presente procedimento anche perché potenzialmente idonea ad ostacolare l'effettiva soddisfazione del diritto vantato dagli attori, diritto peraltro in ordine al quale dagli atti si ricava la mancata contestazione, da parte della Germania, sia del fatto storico posto a fondamento della domanda, sia della sua responsabilità giuridica;



- evidenziato che proprio per le considerazioni svolte dalla CIG nella propria sentenza 2 febbraio 2012, il caso in esame merita l'esperimento di un approfondito tentativo di conciliazione, non solo sulla questione di giurisdizione/sovranità come ridefinita a seguito della sentenza 238/2014 della Corte Costituzionale italiana ma anche sul merito, in primo luogo tra la RFG e gli odierni attori, ma anche tra la Germania e l'Italia e, se accettato dalle parti stesse, tra l'Italia (chiamata dalla Germania anche in questa sede a rispondere sul piano internazionale del proprio obbligo) e le vittime dei crimini internazionali per cui è causa tra cui non vi è però un rapporto processuale nel presente giudizio,
- considerato perciò che nel presente procedimento instaurato dagli eredi di Luigi Capissi vittima primaria dell'illecito, deve procedersi con tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. ed in caso di esito negativo con mediazione delegata diversamente dai due diversi procedimenti già trattenuti in decisione alla stessa udienza del 19.3.2015 con termini per memorie ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ove ad agire sono le vittime primarie (i deportati) dell'illecito e dunque sia per l'anzianità del procedimento (2011) ma anche per l'età avanzata delle parti si è reso necessario procedere con solerzia,
- in osservanza del disposto della Corte Internazionale di Giustizia che nella sentenza del 3.2.2012 ha sollecitato severamente le parti alla trattativa

#### **P.Q.M.**

1) visti gli artt. 185 e 185 bis c.p.c. sottopone alle parti la seguente proposta conciliativa: la Repubblica Federale di Germania consenta a ciascuna delle parti attrici, a fronte della rinuncia alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal deportato signor Luigi Capissi e proposta nella veste di eredi, di ottenere un soggiorno gratuito a scopo di studio o comunque culturale ovvero una borsa di studio del valore di 15.000,00 Euro, per sé o per altro componente della propria famiglia, da godere nella Repubblica Federale di Germania,

2) ordina alle parti, in caso di mancata accettazione della proposta di cui sopra o di altra analoga che dovesse incontrare il consenso delle parti, ai sensi dell'art. 5, comma II, del D.lgs 28/2010, tenendo conto dell'assoluta peculiarità della controversia, l'invio in mediazione ai sensi dell'art. 5, comma II, del D.lgs 28/2010 assegnando alle parti il termine di trenta giorni per depositare la domanda di mediazione dinanzi a un organismo scelto dalle parti, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 4, I comma del d.lgs. 28/2010, ma con facoltà delle parti di scegliere concordemente un organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell'art. 4 citato e composto da un collegio di mediatori, integrato in modo adeguato alle necessità ed assolute peculiarità del caso con mediatori avvocati esperti di diritto internazionale possibilmente già a conoscenza delle questioni oggetto della vertenza per cui è causa;

3) fissa per la verifica delle ipotesi conciliative e di mediazione di cui ai capi che precedono l'udienza il 10.6.2015 ore 11.00, riservandosi di trattenere la causa in decisione sin dalla prossima udienza.

Si comunichi.

FIRENZE, 23 marzo 2015

Il Giudice  
dott. Luca Minniti

